

Parte Prima

NORME GENERALI

Art.1 (Definizioni e delimitazioni)

L'area denominata "Oasi di Druogno" viene definita e delimitata dal PRG del Comune di Druogno adottato il ed approvato il

Essa è da considerarsi come oggetto di speciale destinazione da parte dell'azzoneamento di piano e non un'area protetta prevista dalla LR 22-03-90, n.12 e dalla Legge 06-12-91, n.394.

Art.2 (Accesso di persone e mezzi meccanici)

L'accesso all'Oasi è consentito a piedi a tutti i cittadini che ne rispettino le norme di utilizzo.

Non è consentito l'accesso ad alcun mezzo meccanico (autoveicoli, motoveicoli, "fuori strada" o mountain bike).

Vi possono accedere solo i mezzi di servizio e quelli dei proprietari dei terreni interni all'Oasi purchè espressamente autorizzati.

Art.3 (Norme di comportamento all'interno dell'Oasi)

A - Non è consentito accendere fuochi fuori dai punti espressamente indicati.

B - Tutti i rifiuti vanno riportati a valle e depositati negli contenitori posti agli ingressi dell'Oasi.

C - Non è consentito produrre rumori eccessivi : grida, canti, suono di strumenti musicali, radio, o altro che superino il limite massimo del livello sonoro equivalente di 50 dB diurno e di 40dB notturno (Classe I, Tabella 1, DFC 1 marzo 1991).

D - I cani vanno tenuti al guinzaglio.

E - E' proibito molestare in alcun modo gli animali.

F - E' fatto divieto assoluto di asportare animali, vegetali e minerali, salvo quanto previsto nei successivi Artt. 4, 5 e 6.

G - Non è consentito accedere ai fondi privati chiusi o recintati.

F - Non si può accedere all'Oasi portando armi da fuoco, da taglio o da lancio. I cacciatori possono accedere alle aree consentite solo secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art.4 (Norme per la raccolta di prodotti del sottobosco)

La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita solo previo rilascio di un tesserino da parte del Consorzio di gestione dell'Oasi. Per la raccolta dei soli funghi è valido anche il tesserino specifico rilasciato dalla Comunità Montana.

Ai titolari di tesserino è consentita la raccolta giornaliera nelle quantità stabilite dall'Art 20 della L.R. 2 novembre 1982, n.32 e cioè :

- Funghi:

- a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aerus, Boletus pinicola, Amanita cesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
- b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);
- c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliuola buona) senza limite di raccolta.

- Muschi : kg 0,300

- Fragole : kg 0,500

- Lamponi : kg 1,00

- Mirtilli : kg 1,00

- Bacche di ginepro : kg 0,200.

Allo scopo di sostenere l'economia locale, è consentita la raccolta di prodotti del sottobosco in quantità superiori a quelle sopra descritte, anche ad uso commerciale, a tutti i residenti che abbiano ottenuto una speciale autorizzazione da parte del Sindaco di Druogno.

Art.5 (Norme per la raccolta della flora spontanea)

E' vietata la raccolta delle specie della flora spontanea considerate protette dalla L.R. 13 agosto 1974, n.24.

Gli elenchi delle specie protette sono affissi all'Albo pretorio del Comune e vengono pubblicizzati a cura del Consorzio di gestione dell'Oasi.

Art.6 (Norme per la raccolta di minerali)

La raccolta di minerali è consentita ai soli possessori di tesserino rilasciato dal Consorzio di gestione dell'Oasi.

Ogni titolare del tesserino non può comunque raccogliere più di un numero complessivo di 10 pezzi giornalieri.

Art.7 (Norme per la pesca)

La pesca è consentita su tutti i corsi d'acqua all'interno dell'Oasi ai soli detentori di un tesserino rilasciato dal Consorzio di gestione dell'Oasi.

Questi la potranno in ogni caso esercitare entro i limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

Art.8 (Norme per la caccia)

La caccia è proibita all'interno dell'Oasi con la sola eccezione dell'area espressamente indicata dal Consorzio di gestione dell'Oasi.

Qui essa è comunque sottoposta alle limitazioni previste dalla vigente legislazione in materia.

In ogni caso, la caccia è vietata a meno di 100 metri dalle costruzioni e dai percorsi e sentieri segnalati.

Parte Seconda

NORME SPECIALI PER I PROPRIETARI DI TERRENI COMPRESI NELL'OASI

Art.9 (Abbruciamenti)

In conformità con quanto previsto dall'Art. 10 della L.R. 2 novembre 1982, n.32, l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito solo quando la distanza dai boschi supera i 100 metri ed a condizione che il luogo ove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.

Art.10 (Movimenti di terra e scavi)

All'interno del perimetro dell'Oasi è vietata qualsiasi modifica della morfologia del terreno. E' altresì vietata ogni attività di escavazione, di cava e di asporto di materiale.

Art.11 (Cotica erbosa superficiale)

La cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.

Art.12 (Discariche)

All'interno dell'Oasi non possono essere scaricati o accumulati materiali di risulta di alcun tipo. Le macerie eventualmente provenienti da interventi sull'edilizia devono essere smaltite fuori dal perimetro dell'Oasi.

Art.13 (Coltivazioni agricole)

Sui fondi privati sono consentite tutte le pratiche agricole che non prevedano l'impiego di sostanze inquinanti o la costruzione di serre e tunnel.

Art.14 (Allevamento di bestiame)

E' consentito l'allevamento del bestiame nelle forme tradizionali.

Art.15 (Gestione dei boschi)

La gestione del patrimonio boschivo va effettuata secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Art.16 (Costruzioni all'interno dell'Oasi)

Le costruzioni esistenti all'interno dell'Oasi e regolarmente accatastate possono essere sistemate, mantenute e ricostruite.*D

I volumi esistenti possono essere aumentati ~~fino al 50 %~~^{*2)} allungando i corpi di fabbrica (Fig.1A) o aggiungendo corpi separati (Fig.1B).

Ove - per mancanza di superficie idonea - detti interventi non siano possibili, l'aumento di volume è consentito mediante il rialzo fino al massimo di 1 metro dell'edificio esistente.

FIG. 1A







FIG. 1B



Le sistemazioni interne agli edifici sono completamente libere.



L'aspetto esterno degli edifici deve rispettare le forme della tradizione locale e seguire le seguenti indicazioni :

- Altezze : gli edifici ^{*4)}diroccati possono essere ricostruiti fino ad un'altezza ^{*3)}di imposta del tetto di m.2,55 (Fig.2A) e di m.3,55 nel caso di due piani aventi ingressi separati ricavati dal declivio naturale del terreno (Fig.2B).



- Coperture : le coperture devono essere a due falde, senza cornicione in pietra, eseguite piode di beola sovrapposte per $\frac{3}{4}$ della loro superficie, con pendenze comprese fra 35° e 40° (78%-89%) per beole di 4-7 cm. di spessore e fra 25° e 35° (56%-78%) per beole più larghe sottili. (Fig.3)

La sporgenza di gronda deve essere di 30-50 cm. (Fig.4)



Frontoni : i frontoni possono essere aperti - secondo la consuetudine - soprattutto verso valle. Dove la struttura del tetto risulti visibile, questa deve essere eseguita a puntoni e travetti ("tampiare") in legno. (Fig.5)




FIG. 5

Loggiati e balconi : devono essere eseguiti con pianali in lastre di pietra sorretti da mensole sagomate in pietra oppure - preferibilmente - in assito con mensole in legno sagomato. Le balaustre devono comunque essere in legno. Le coperture di loggiati e balconi vanno eseguite in piode con pendenza inferiore a quella del tetto. (Fig.6)




FIG. 6

- Facciate : le facciate possono essere lasciate in pietra a vista con angolari squadrate (Fig.6A) o possono essere intonacate e tinteggiate a colori pastello (Fig.6B). E' fatto esplicito divieto di tinteggiare le facciate in bianco.




FIG. 6A




FIG. 6B

Non sono ammesse soluzioni ibride come facciate intonacate con angoli in pietra (Fig.7A), pietre sporgenti casualmente dall'intonaco (Fig.7B) o rivestimenti anche parziali in mattonelle di serizzo (Fig.7C).




FIG. 7A

FIG. 7B

FIG. 7C

- Aperture¹: le finestre devono avere proporzioni varianti da 1/1 a 1/1,5 nel senso dell'altezza con una larghezza massima di 70 cm. (Fig.8). Tutte le cornici vanno intonacate in bianco. Gli eventuali antoni devono essere in legno pieno con fori di illuminazione di tipo tradizionale. Gli architravi possono essere in pietra (Fig.9A) o in legno (Fig.9B).




FIG. 8




FIG. 9A

FIG. 9B

- Decorazioni : tutti gli eventuali elementi decorativi (fumaioli, cucù, meridiane, incisioni, santelle, ecc.) devono essere eseguiti in foggia e con tecnica tradizionale.
- Materiali : tutti i materiali visibili impiegati negli esterni delle costruzioni devono essere consoni alla tradizione locale. Sono espressamente vietati materiali lapidei di provenienza non locale, il cemento a vista, il cotto e materiali sintetici e plastici.

La eventuale costruzione di nuove stalle per il ricovero del bestiame è soggetta alle specifiche normative vigenti ed alle prescrizioni formali previste dal presente Articolo.

Art.17 (Recinzioni)

Le recinzioni dei fondi, privati o a speciale destinazione vanno eseguite con una delle seguenti tipologie :

- Muretti in pietra a secco o con leggero apporto di malta. La pietra deve essere raccolta sul posto e lavorata a spacco. (Fig.10A)
- Lastre di gneis o materiale calcareo squadrate (Fig.10B) o di foggia naturale (Fig.10C) conficcate verticalmente nel terreno.
- Recinzioni di legno "a listello" (formate da legno squartato e tenuto in sede, in alto ed in basso, da lunghe stanghe). (Fig.10D)
- Recinzioni di legno ad assicelle o sciaveri spuntati. (Fig.10E)
- Piantoni di gneis forati una o due volte e collegati con stanghe di legno. (Fig.10F)
- Fili elettrici a bassa tensione per il contenimento degli animali, sostenuti da montanti in legno.
- Siepi ("cioende") eseguite in materiale vegetale vivo. Le essenze ammesse sono : Sorbus aucuparia

tenuti a siepe, Viburnum Lantana, Rubus spp.
Crataegus monogyna.



FIG. 10A





FIG. 10B




FIG. 10C




FIG. 10D




FIG. 10E





FIG. 10 F



Art.18 (Impianti di risalita)

Gli impianti di risalita attualmente esistenti all'interno del perimetro dell'Oasi possono essere ristrutturati o ricostruiti solo in seguito ad espressa autorizzazione da parte del Consiglio Comunale di Druogno e della Giunta Provinciale.

Art.19 (Altre disposizioni)

Per ogni altro elemento o dettaglio non contemplato dalle presenti norme, si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale o ai regolamenti comunali.

Parte terza

VIGILANZA E SANZIONI

Art.20 (Vigilanza)

La vigilanza sull'osservazione delle presenti norme e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale del corpo forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, ed alle guardie ecologiche volontarie.

Art.21 (Sanzioni)

Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza delle presenti norme si applicano sanzioni amministrative che vengono determinate annualmente dal Consorzio di gestione dell'Oasi sulla base della legislazione esistente.